



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDSUALI

in composizione monocratica
nella persona del Giudice delegato, dott. Alessandro Pellegri,

ha pronunciato
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata il 20.05.2026,
la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. **19-2/2026 R.G.P.U.** (concordato preventivo
) ,

promossa da:

, con sede len
, iscritta al
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dagli avv.ti
come da procura in atti,

avente ad **OGGETTO: domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi
e dell'insolvenza ex art. 44 CCI con riserva di deposito di documentazione e
contestuale richiesta di conferma/concessione di misure protettive,**

contro

la massa dei creditori concorsuali di



PREMESSO IN FATTO

In data 21 aprile 2026, contestualmente all'udienza del procedimento di apertura alla liquidazione giudiziale richiesto da _____ (iscritto al n. 19-1/2026 R.G.P.U.), _____ ha depositato il **ricorso con prenotativa ex art. 44 CCII**, dichiarando di volere utilizzare uno degli strumenti della regolazione della crisi, senza indicare una preferenza, dichiarando che si sarebbe prevista la **vendita dell'immobile** e l'incasso dei crediti quali liquidità da mettere a disposizione dei creditori ed eventuale finanza esterna.

Con decreto collegiale del **30.04.2026**, iscritto al n. **19-2/2026 R.G.P.U.**, depositato e comunicato in data **04.05.2026**, il Tribunale di Massa, in composizione collegiale (Pres. dott. Michele Fornaciari; Giudici dott. Alessandro Pellegri, quale relatore ed estensore del provvedimento, e dott.ssa Sara Palumbo), ha dichiarato ***“allo stato, all'esito di una valutazione necessariamente ed inevitabilmente sommaria e provvisoria, propria di questa fase procedimentale, compiuta sulla base degli atti, dei documenti e degli elementi sinora disponibili, contenuti nel fascicolo informatico d'ufficio, suscettibile di essere successivamente modificata e finanche revocata”***, non manifestamente inammissibile la domanda di concordato preventivo “con riserva” proposta da _____ ex art. 44 CCI.

In detto decreto il Tribunale ha:

- fissato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCI, in favore della debitrice, un **termine di 60 giorni** decorrente dall'iscrizione del decreto nel Registro delle imprese ex art. 45, comma 2, CCI, per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e la relativa attestazione ovvero, in alternativa, della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano ex art. 64-bis CCI, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2;
- nominato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), CCI, **commissario giudiziale** l'avv. **Silvia Andreani**, C.F. _____ iscritta all'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara e all'elenco ex art. 356 CCI presso il Ministero della Giustizia;
- disciplinato gli **obblighi informativi periodici** a carico della debitrice ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. c), CCI, imponendo il deposito, con cadenza mensile, di relazioni sulla gestione finanziaria, sulle attività compiute ai fini della predisposizione della proposta e del piano, nonché sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, da iscriversi nel Registro delle imprese;
- **ordinato**, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCI, a _____ il



versamento, entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione del decreto, di un **assegno circolare non trasferibile** dell'importo di **euro 20.000,00**, intestato al sub-procedimento n. 19-2/2026 R.G.P.U., a titolo di cauzione "per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 44 CCI"

- **DELEGA(TO)** il Dott. Alessandro Pellegri alla trattazione della procedura prevista dagli articoli 40 e 44, C.C.I.I., e alla celebrazione, in forma monocratica, di tutte le udienze che all'uopo il Giudice Delegato eventualmente ritenga necessarie;
- **DESIGNA(TO)**, a norma dell'art. 55 CCII, il **Dott. Alessandro Pellegri** quale "*magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento*", nella sua qualità di "*giudice relatore*" nel procedimento di cui agli artt. 40 e 44 CCII, in quanto anche "*già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti*" in tale procedimento (**il medesimo Dr. Pellegri, procederà dunque, in qualità di giudice monocratico e con provvedimenti separati, a trattare anche l'eventuale procedimento ex artt. 54 e 55 CCII).**

Con il ricorso ex art. 44 CCII, la società _____ ha richiesto la conferma delle misure protettive ai sensi dell'art. 40/54 CCII, formulando la "domanda di cui all'articolo 40 C.C.I.I." e concludendo come segue: "Fermo quanto precede, in ogni caso, al fine di permettere a _____ individuare un percorso di ristrutturazione idoneo, la Società chiede che: 1) venga interdetto a tutti i creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società e/o sui beni e/o sui diritti di titolarità della Società; 2) le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino; 3) non possa essere pronunciata alcuna sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza.";

Con successivo decreto del **05.05.2026**, lo scrivente Giudice Designato ha richiesto al commissario giudiziale il deposito, entro il termine del 13.05.2026, di un parere scritto, motivato in fatto e in diritto, avente ad oggetto:

- **la sussistenza o insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure protettive richieste** _____ nella domanda di accesso con riserva ex art. 40 CCII, con specifico riferimento ai requisiti di **fumus boni iuris e periculum in mora** di cui agli artt. 19, 40, 54 e 55 CCII.
- **in caso di risposta positiva**, l'indicazione della **durata massima astrattamente concedibile** delle misure protettive, tenuto conto di tutte le misure già fruite dalla società in precedenti procedure (in particolare nel corso della composizione negoziata), nonché della **durata concretamente ritenuta congrua** nel caso di specie.



- **in ogni caso**, anche laddove il commissario ritenga insussistenti i presupposti per la concessione delle misure, l'indicazione della **durata che, in ipotesi di accoglimento da parte del Tribunale, potrebbe ritenersi più adeguata e proporzionata** rispetto alla situazione concreta di

Il Tribunale ha, inoltre, espressamente richiesto al commissario giudiziale di:

- procedere, preliminarmente, all'**acquisizione di visure camerali ordinarie e storiche aggiornate** al fine di verificare l'esatta data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'istanza di conferma delle misure protettive e di tener conto, nella valutazione complessiva, della durata delle protezioni già godute dalla società;
- **segnalare ogni elemento di criticità, eventuali abusi dello strumento protettivo o condotte potenzialmente lesive della par condicio creditorum**, che emerga dall'analisi della documentazione (in particolare con riguardo alle operazioni compiute su beni rilevanti del patrimonio sociale e alla loro rappresentazione nel ricorso ex art. 40 e 44 CCII).

Nei termini concessi, **in data 13.05.2026**, il **Commissario** ha depositato il **parere motivato** richiesto, unitamente alla documentazione espressamente richiesta ed ogni documento utile per la valutazione della sussistenza di presupposti di legge del **fumus boni iuris** e del **periculum in mora** necessari per la concessione delle misure protettive.

Dagli atti e dai documenti, nonché dal parere del commissario giudiziale risulta che
, costituita nel 2015, con oggetto la vendita di integratori alimentari, aveva
in precedenza fatto ricorso alla **composizione negoziata della crisi ex artt. 12 ss. CCII**,
con **istanza del 9.4.2024** e **nomina, in data 10-11.4.2024, della dott.ssa**
quale esperto.

In tale contesto la società aveva predisposto un **piano di risanamento** che prevedeva, dopo avere già licenziato i dipendenti il 14.2.2024, prima di accedere alla CNC:

- la vendita delle rimanenze di magazzino a ;
- la cessione dei beni mobili non strategici;
- la concessione in licenza e la successiva cessione dei marchi aziendali e del sito a
, cessione dalla quale dichiarava di ritenere di poter ricavare un ingente introito;
- quale operazione ulteriore operazione invero prospettata come avente importanza centrale, la **dismissione dell'immobile ad uso capannone sito in** **acquistato nel 2021, quale principale fonte di liquidità del piano, stimata in almeno 500.000,00 euro**,
come già evidenziato nel primo e nel secondo parere dell'esperto allegati al parere del



Commissario Giudiziale (doc 02 - doc. 10).

Già in CNC, la società ricorrente ha richiesto le misure protettive che sono state confermate con ordinanza del 20.5.2024 per 120 giorni nei confronti di tutto il ceto creditorio (salvi alcuni creditori esteri), e successivamente prorogate di ulteriori 120 giorni con decreto del 12.8.2024, con **beneficio da parte della ricorrente del periodo massimo di 240 giorni di misure protettive previsto dall'art. 19 CCII.**

Nel corso della composizione negoziata, il progetto di ristrutturazione si fondava, in sintesi, su:

- concessione in uso e la successiva vendita dei marchi e del dominio a
con canoni per complessivi euro 900.000,00 e prezzo finale di cessione di euro 540.000,00;
- vendita del magazzino e con credito residuo inizialmente pari ad euro 232.796,16 poi ridotto ad euro 180.671,15 e, alla data del 14.4.2026, ad euro 57.111,10;
- vendita dell'immobile di , stimato in euro 500.000,00, sulla base di manifestazione di interesse di terzi () per importi tra 700.000,00 e 800.000,00 e di offerta di acquisto per euro 400.000,00 proveniente dalla socia

Successivamente, a causa dei mancati pagamenti di ammissa alla CNC a maggio 2025 e dei ritardati o mancati incassi da con **relazione finale del 31.7.2025**, l'**esperto** chiudeva le trattative, dando atto, che le soluzioni individuate non erano più praticabili per i creditori, in particolare per il venir meno della possibilità di incasso del credito verso

In data 22.9.2025, come da doc. 1) del parere commissario:

- la società deliberava la **sostituzione dell'amministratore**, nominando quale **nuovo amministratore unico il geom.**

- **lo stesso giorno della pubblicazione della nomina del nuovo amministratore**,
, con rogito del notaio , **vendeva la proprietà dell'unico immobile**

ad uso capannone sito in – **bene che costituiva il principale cespite aziendale** – alla società con sede in per il prezzo di euro 400.000,00, dichiarato pagato mediante **assegno bancario** non trasferibile (doc. 05 del ricorso per liquidazione giudiziale e 19) compravendita immobile del 25.9.2025 20) elenco note del parere del Commissario);

è amministrata dallo stesso

è sottoposta



alla direzione e al controllo di , che detiene una partecipazione del
26.5% in ed ha quale unica socia la sig.ra moglie di
è a sua volta partecipata e amministrata dal medesimo
nucleo familiare.

Ne risulta un **UNICO CENTRO DECISIONALE** che governa tanto la società venditrice
 quanto la società acquirente (), entrambe
 riconducibili al geor (cfr.doc, 21) VISURA
 allegati al parere del

In data **25.11.2025** rivendeva il medesimo immobile alla
società per il prezzo di euro 500.000,00, con saldo contestuale
 del prezzo a mezzo assegni circolari intestati a essa ([23\) TRASCRIZIONE VENDITA](#)
 + [24\) VENDI](#) al parere del Commissario)

Secondo quanto riferito dal geor al commissario giudiziale nell'incontro del
 12.5.2026, il prezzo di rivendita è stato incassato da , ma
le somme non risultano più nella sua diretta disponibilità, essendo transitate su conti
correnti di altre società riconducibili allo stesso centro decisionale, con residuo di circa
 euro 10.000,00 sul conto di [27\) VERBALE 12 MAGGIO 2026](#) + [28\) VERBALE 12](#)
[MAGGIO 2026-signed_signed](#) allegati al parere del Commissario)

Sul piano contabile, nel bilancio di al 31.12.2025 il **corrispettivo** della
 vendita del capannone **non risulta affluito come liquidità**, ma è iscritto integralmente
 come **credito verso** , la cui effettiva esigibilità appare dubbia
alla luce della scarsa patrimonializzazione di quest'ultima (13) doc-_6- situazione al
 14.04.2026 (doc. 5 del ricorso ex art. 44 CCII) e 29) BILANCIO 2024 allegati al parere
 del Commissario.

Alla data del ricorso ex art. 44, nella situazione patrimoniale allegata figura un credito
verso **per euro 400.000,00, mentre l'immobile è ormai definitivamente uscito**
dalla sfera giuridica di **essendo stato trasferito a**

il relativo controvalore economico si è disperso all'interno di società
riconducibili al medesimo centro decisionale per espressa ammissione
dell'amministratore) doc-_6- situazione al 14.04.2026 (doc. 5 del ricorso ex
 art. 44 CCII) 27) VERBALE 12 MAGGIO 2026 + 28) VERBALE 12 MAGGIO 2026-
 signed_signed_signed.

Nel procedimento unitario, il sentito dal commissario, ha dichiarato di voler



mettere a disposizione della procedura la somma di euro 400.000,00, pari al prezzo di vendita dovuto da _____, chiedendo dieci giorni lavorativi per la consegna di un assegno circolare intestato alla procedura, ma **NON si è dichiarato disponibile a riversare anche i residui euro 100.000,00 incassati da _____ in occasione della rivendita a**

A seguito del parere del Commissario, con **decreto deliberato in data 14.05.2026, depositato e comunicato in data 15.05.2026**, questo Giudice Designato ha disposto la convocazione della società debitrice e dei creditori per l'udienza fissata per il **giorno 20 maggio 2026, in presenza alle ore 8:40**, per la costituzione del contraddittorio sull'istanza di conferma delle misure protettive, emerse criticità sul **fumus boni iuris**, ordinando al commissario di comunicare detto provvedimento alla società ed ai creditori, unitamente al parere essendo,.

Agli atti risultano depositate le comunicazioni in data 15.05.2026.

Il giorno **20.05.2026**, tra le ore 08.40 circa e le ore 09.20 circa è stata celebrata la suddetta udienza in merito alla domanda di conferma di misure protettive.

All'udienza suddetta, il **Commissario** dava atto di avere depositato nota informativa in data 19.05.2026, in cui, previa verifica della cancelleria, dava atto che _____ non aveva provveduto, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla comunicazione del decreto del 30.4.2026, avvenuta il **04.05.2026**, e pertanto entro il **14.05.2026**, al versamento dell'**assegno circolare di euro 20.000,00 a titolo di cauzione, ordinato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), CCII** e che tale inadempimento permaneva sino alla data e allora in cui era celebrata la suddetta udienza, non risultando depositato l'assegno né istanze motivate di proroga o di regolarizzazione tardiva (peraltro inammissibili, stante la perentorietà del termine).

Inoltre compariva la difesa di parte ricorrente che dichiarava a verbale quanto segue:

<<Per parte _____

CUNEO l'av _____ a sostituzione _____ che fa presente che il sign _____ ha errato nella indicazione dell'indirizzo cui inviare l'assegno e a tale errore si sarebbe aggiunto un errore del corriere che avrebbe spedito l'assegno a _____. Per tali ragioni l'assegno non sarebbe ancora arrivato. Sottolinea che l'assegno è stato emesso nei termini come emergerebbe anche da una pec inviata dall _____ Commissario. Produce un certificato medico relativo al ricovero del _____ Insiste per l'accoglimento della istanza di conferma delle misure protettive richieste con ricorso depositato>>.

Sino al momento della assunzione della riserva sopra indicata, la debitrice:

- non ha ancora depositato alcuna proposta di concordato preventivo;
- non ha depositato neppure una bozza di piano, né un progetto di risanamento aggiornato.



La debitrice ha prodotto solo il piano utilizzato in composizione negoziata (peraltro nella prima stesura dell'aprile 2024 doc. 8 del ricorso).

Tale piano non è più attuale:

- alla luce della liquidazione del magazzino a (13) doc_6- situazione al 14.04.2026 – residuo credito circa 57.000) (doc. 5 del ricorso ex art. 44 CCII), della CNC, pii concordato ed oggi liquidazione giudiziale di (doc. 12 del parere del Commissario);

- soprattutto, alla luce della vend immobile aziendale a
e della successiva rivendita a 19)
compravendita immobile del 25.9.2025 20) elenco note TRASCRIZIONE
VENDITA ;

- alla luce della circostanza che di tale vendita di cui non si dà espressamente atto nel ricorso ex art. 44, così come ivi non si dà atto dell'irrecuperabilità del credito verso e/o delle azioni per recuperare gli assets – marchio e sito.

RITENUTO IN DIRITTO

Le misure protettive richieste da devono essere valutate alla luce della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito in tema di:

- misure protettive e cautelari nella composizione negoziata;
- misure richieste in sede di domanda “prenotativa” ex art. 44 CCII;
- reiterazione delle misure dopo la consumazione del termine massimo di cui all'art. 19 CCII;
- necessità, già in fase prenotativa, di un **progetto di piano** o “percorso” di risanamento chiaro, strutturato e non meramente programmatico o stratto.

Ai sensi dell'art. 2, lett. P), CCII, le misure protettive sono “*misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*”.

Esse sono dunque **strumentali** alla definizione di una soluzione fondata su un **piano non implausibile** e non possono essere utilizzate come mero strumento dilatorio o di copertura di scelte gestorie pregiudizievoli per la massa.

La giurisprudenza di merito e la dottrina, tanto in sede di composizione negoziata (artt. 18-19 CCII) quanto nella fase prenotativa ex art. 44 CCII, hanno chiarito che la conferma o



concessione di misure protettive presuppone la verifica congiunta di:

- un ***fumus boni iuris***, inteso come ragionevole probabilità di risanamento sulla base di un **piano o progetto di risanamento** dotato di chiarezza, ragionevolezza e coerenza interna;
- un ***periculum in mora***, rappresentato dal rischio che iniziative dei creditori compromettano le trattative o gli effetti dello strumento di regolazione prescelto;
- il requisito della **proporzionalità e funzionalità** delle misure rispetto alle trattative effettivamente in corso e agli interessi della massa dei creditori.

In particolare, il **Tribunale di Milano**, con **decreto 3 giugno 2025** (giud. De Simone), ha rigettato un'istanza di conferma delle misure protettive in composizione negoziata, ritenendo che il piano presentato fosse “privo di interventi concretamente strutturati e coerenti, idonei a fronteggiare e superare l'attuale squilibrio economico-finanziario”, e che, pertanto, non sussistessero “fondatte prospettive di risanamento”.

Tale arresto è stato valorizzato in dottrina come affermazione del principio secondo cui il ***fumus*** manca quando il debitore si limita a prospettare flussi o apporti di finanza esterna in modo apodittico, senza un vero piano industriale o finanziario.

Sempre il **Tribunale di Milano**, con provvedimento **22 giugno 2025** in tema di concordato “in bianco” (giud. Pipicelli), ha affermato che le misure cautelari richieste in fase prenotativa “per poter essere concesse devono risultare, a fronte di uno stato di crisi o di insolvenza, **concretamente funzionali al risanamento e sorrette da un percorso chiaro e strutturato, seppur meramente accennato**, non potendo altrimenti trovare giustificazione e risolvendosi in un uso abusivo volto a ottenere una mera dilazione delle iniziative esecutive dei creditori”.

Questo principio è perfettamente sovrapponibile al caso in esame, in cui la società chiede un nuovo “ombrello” protettivo senza un progetto di piano aggiornato, addirittura dopo avere avuto accesso al numero massimo di giorni di misure protettive in sede di CNC.

Il **Tribunale di Arezzo**, con **decreto 9 agosto 2024**, in un caso di domanda prenotativa ex art. 44 CCII, ha ricostruito in modo sistematico il “recinto” delle misure protettive richiedibili in fase prenotativa, sottolineando che:

- l'art. 54, comma 4, consente in tale fase solo le misure protettive “tipiche” di cui al comma 2, primo e secondo periodo (blocco azioni esecutive e cautelari, sospensione prescrizioni e decadenze, impedimento alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale);
- **le misure ulteriori (protettive atipiche o cautelari)** sono riservate alla fase “piena”, quando l'imprenditore ha già optato per lo strumento e presentato il piano ex art. 40;



– la funzione dell’ombrello protettivo prenotativo è quella di preservare un **percorso di risanamento già delineato** almeno nelle sue linee essenziali, non di coprire indefinitamente il debitore in assenza di un vero progetto.

Il **Tribunale di Monza, decreto 27 settembre 2025**, ha ribadito che le misure protettive erga omnes presuppongono un **“piano non implausibile”** e che, per la concessione di misure cautelari specifiche, è necessario che il piano sia “concretamente compiuto”, segnalando come, in assenza di un serio apporto di finanza esterna o di indicazioni precise sul valore e sui tempi di dismissione degli immobili, il piano debba considerarsi **manifestamente implausibile**.

Il **Tribunale di Vicenza, con decreto 31 dicembre 2025** (proc. N. 91/2025 RG VG), ha **rigettato** una richiesta di nuove misure protettive proposta dopo la scadenza del termine massimo di 240 giorni previsto dall’art. 19 CCII per la composizione negoziata, evidenziando che:

- **“non è possibile prorogare ciò che è già scaduto”** e che il limite dei 240 giorni non può essere superato per le misure protettive concesse a tutela della CNC;
- nuove misure possono semmai essere concesse, ai sensi dell’art. 8 CCII, **solo in funzione dello strumento individuato all’esito della CNC** (nel caso di specie, un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII), e comunque **previa produzione della documentazione richiesta dall’art. 54, comma 3, CCII (proposta di accordo, attestazione, trattative con almeno il 60% dei crediti)**.

Il **Tribunale di Milano, ordinanza 20 ottobre 2025** (R.G. 4-7/2025, giud. Pipicelli), ha riconosciuto misure cautelari in pendenza di concordato semplificato, valorizzando:

- la **ragionevole perseguibilità** del risanamento sulla base di un piano già depositato e di un parere positivo dell’ausiliario;
- il bilanciamento tra interesse della massa a beneficiare degli effetti del piano e sacrificio imposto al singolo creditore;
- la possibilità, già affermata da Trib. Imperia 20 febbraio 2024 e Trib. Milano 7 luglio 2024, di superare i 240 giorni di cui all’art. 19 CCII attraverso misure cautelari specifiche, **ma solo in presenza di trattative avanzate e di uno strumento già individuato e strutturato**.

Nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla **giurisprudenza unanime NON** ricorrono e **la valutazione per la conferma delle misure protettive deve essere ancora più oculata visto l’utilizzo da parte della ricorrente della CNC, vista la pendenza di un procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale richiesto da due dei creditori maggiori**.

Nel caso in esame,



- ha già beneficiato, in composizione negoziata, di misure protettive per l'intero periodo massimo di **240 giorni**, senza che ciò abbia condotto alla definizione di un accordo, come attestato dalla relazione finale dell'esperto del 31.7.2025;
- nella presente procedura ex art. 44 CCII, la società **non** ha depositato alcun **piano aggiornato** né un progetto di risanamento che tenga conto di dati aggiornati (*i dati del doc. 8) sono quelli di aprile 2024, ossia dell'accesso alla CNC neppure a luglio 2024, in occasione della proroga delle misure*):

in particolare, la società **NON** indica:

- gli introiti della liquidazione del magazzino;
- l'effettiva possibilità di incassare l'ingente credito della crisi e successiva liquidazione giudiziale di _____ (né tanto meno se ha posto in essere azioni di recupero del credito o di risoluzione della licenza d'uso per inadempimento di _____);
- l'avvenuta vendita del capannone di _____ a _____ e la successiva rivendita a _____, con dispersione del prezzo;
- si limita a **riproporre il vecchio piano di composizione negoziata, ormai superato**, e a **mere enunciazioni programmatiche astratte**, senza un documento di piano "non implausibile" nel senso richiesto da Trib. Milano 3.6.2025 e dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Tali dati oggettivi sono già di per sé sufficienti a ritenere **non** integrato il **fumus boni iuris** della prospettiva di risanamento.

Sotto il profilo soggettivo e degli atti di gestione, infatti, la vicenda presenta un **ulteriore profilo critico**:

- l'unico immobile aziendale (capannone di _____), che nel piano di composizione negoziata costituiva la principale fonte di liquidità, è stato venduto il 25.9.2025 da _____ a _____, società amministrata dallo stesso geom. _____ riconducibile al medesimo centro decisionale (tramite _____ e la moglie dell'amministratore);
- _____ ha poi rivenduto l'immobile a _____ per euro 500.000,00, incassando il prezzo, che è stato in gran parte trasferito su conti di altre società collegate, con residuo minimo s _____ nel patrimonio di _____ è rimasto solo un **credito verso _____ di euro 400.000,00, di incerta esigibilità**;
- la società, nel ricorso ex art. 44, **NON espone in modo trasparente tali operazioni**, limitandosi a indicare tra le fonti di attivo il **"corrispettivo derivante dalla vendita**



dell'immobile", senza chiarire che l'immobile è ormai uscito definitivamente dalla sfera giuridica e che il relativo prezzo è stato incassato da una società collegata e in larga parte disperso.

Questi atti, come puntualmente evidenziato nel parere del commissario, si atteggiavano, nella sostanza, come **atti in frode o comunque pregiudizievoli per la massa dei creditori**, oggettivamente incompatibili con un uso fisiologico delle misure protettive, che presuppongono un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede ex art. 4 CCII.

La giurisprudenza sopra richiamata (in particolare Trib. Arezzo 9.8.2024, Trib. Milano 22.6.2025 e Trib. Monza 27.9.2025) evidenzia che:

- le misure protettive non possono essere concesse in fase prenotativa per coprire una gestione meramente liquidatoria e disordinata, priva di piano, o per sterilizzare gli effetti di atti dispositivi già compiuti in danno dei creditori;
- l'“ombrello” ex art. 44-54 CCII è giustificato solo se sorretto da un progetto di regolazione della crisi che offra ai creditori una prospettiva **migliore** rispetto alla liquidazione giudiziale, non se serve a rinviare *sine die* l'apertura della procedura a fronte di un patrimonio già depauperato.

Nel caso concreto, la richiesta di _____ si colloca esattamente nel perimetro di utilizzo **distorto** che la giurisprudenza intende evitare:

- la società ha già utilizzato integralmente le misure protettive in composizione negoziata (240 giorni);
- ha posto in essere, in quel contesto o subito dopo, operazioni di vendita del principale cespite immobiliare in favore di società riconducibili all'amministratore, con dispersione del prezzo;
- ora chiede nuove misure protettive *erga omnes* in sede di domanda prenotativa, senza un piano aggiornato, prospettando ulteriori atti dispositivi (vendita di quanto residua, incasso crediti, eventuale finanza esterna) ma senza un quadro strutturato e verificabile di risanamento.

A ciò si aggiunge l'inadempimento all'obbligo, imposto dal decreto del 30.4.2026, depositato e comunicato in data 04.05.2026, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. D), CCII, di versare **l'assegno circolare di euro 20.000,00 a titolo di cauzione**: la mancata prestazione della cauzione nel termine **perentorio** assegnato, tuttora perdurante, è indice di **scarsa affidabilità e serietà** dell'iniziativa e incide negativamente sul giudizio di proporzionalità delle misure richieste, non potendosi giustificare un'ulteriore compressione dei diritti dei



creditori in favore di un debitore che non adempie neppure agli oneri minimi previsti dalla legge e dal tribunale.

In conclusione, alla luce:

- della mancanza di un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile, in contrasto con gli arresti di Trib. Milano 3.6.2025 e Trib. Milano 22.6.2025;
- della precedente fruizione integrale delle misure protettive in composizione negoziata e dei limiti posti dall'art. 19 CCII e da Trib. Vicenza 31.12.2025;
- del compimento di atti dispositivi pregiudizievoli sul principale cespite immobiliare a favore di società riconducibili all'amministratore, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'uso delle misure protettive;
- dell'inadempimento dell'obbligo di cauzione;
- della pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale,

Per tutti i motivi sinora esposti, devono ritenersi **insussistenti** i presupposti di **fumus boni iuris** e di **proporzionalità/funzionalità** richiesti dall'art. 54, comma 2, CCII e dalla giurisprudenza citata in parte motiva per la conferma delle misure protettive richieste da , con conseguente rigetto del ricorso per conferma delle misure richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, in composizione monocratica, visti gli artt. 54 e 55 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza recato dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122, s.m.i., tra cui il D.lgs. 13.09.2024, n. 136, provvede come segue:

- 1) RESPINGE INTEGRALMENTE** la domanda, formulata nel ricorso ex artt. 54-55 C.C.I.I., depositato in data **21.04.2026** dal debitore , con sede legale in C.F. e P.IV/ , iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord Ovest al n. in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* avente ad oggetto la conferma delle misure protettive ivi indicate nei seguenti termini testuali *"La Società chiede che: 1) venga interdetto a tutti i creditori di iniziare e/o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società e/o sui beni e/o sui diritti di titolarità della Società; 2) le prescrizioni rimangano sospese e le decadenze non si verifichino; 3) non possa essere pronunciata alcuna sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza"*;



- 2) **REVOCA**, per l'effetto, con efficacia irretroattiva immediata, le misure protettive indicate dal debitore _____, con sede legale in _____ C.F. e P.IVA _____ iscritta al Registro delle Imprese della Toscana Nord Ovest al n _____ in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* _____, nel **ricorso ex artt. 54-55 C.C.I.A.A. pubblicato** in data **21.04.2026** mediante **iscrizione** nel competente Registro delle Imprese;
- 3) **ORDINA** alla Cancelleria di trasmettere immediatamente, a norma dell'art. 55, comma terzo, CCII, la presente ordinanza "*al registro delle imprese per l'iscrizione*";
- 4) **MANDA** alla **Cancelleria** di comunicare la presente ordinanza, nel testo integrale, al **debitore** ossia alla **parte ricorrente** e al **Commissario Giudiziale** nominato con decreto collegiale depositato in data **04.05.2026**, nonché al **Sig. Procuratore della Repubblica in sede**, per le valutazioni di competenza ai fini della eventuale formulazione della "*istanza, in caso di atti di frode*";
- 5) **MANDA** all'**Organo commissariale** di comunicare il presente decreto, nel testo integrale, a tutti i creditori risultanti dagli atti e dai documenti di questo procedimento, per le valutazioni di competenza ai fini della eventuale formulazione della "*istanza, in caso di atti di frode*".

Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di relativa competenza.

Così deciso in Massa il giorno **20 Maggio 2026**

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Alessandro Pellegri

